



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 33 del reg.	Oggetto: ART.11 COMMA 2 LEGGE 24 MARZO 2012 N.27 – ISTITUZIONE SEDE FARMACEUTICA N.2 COMUNE DI CARSOLI (AQ)
Data 23.04.2012	

L'anno duemiladodici il giorno ventitre del mese di aprile alle ore 12.15, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nei modi di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

			Presenti	Assenti
Mazzetti	Mario	Sindaco	X	
Ottaviani	Italo	Vice Sindaco	X	
Tarquini	Luciano	Assessore	X	
Arcangeli	Mauro	Assessore		X
Marcangeli	Adelfo	Assessore		X
Imperiale	Daniele	Assessore		X
Nazzarro	Velia	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Elena Gavazzi.

Assume la presidenza il Sindaco, che, verificato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: "ART.11 COMMA 2 LEGGE 24 MARZO 2012 N.27 – ISTITUZIONE SEDE FARMACEUTICA N.2 COMUNE DI CARSOLI (AQ) e ritenutala meritevole di accoglimento;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso sulla proposta di deliberazione dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 c.1 T.U. D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Di dichiarare, con successiva e separata votazione unanime, immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs n. 267/2000.



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 - Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

**ART. 11 COMMA 2 LEGGE 24 MARZO 2012 N. 27 -
ISTITUZIONE SEDE FARMACEUTICA N. 2 -
COMUNE DI CARSOLI (AQ) -**

IL PROPONENTE

PREMESSO che l'art.2 della L.362/91 consente, laddove particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità lo richiedano, di istituire, nei Comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e con il limite di una farmacia per comune, una nuova farmacia in deroga al criterio della popolazione;

ATTESO che il Comune di Carsoli (AQ) ha attualmente una sede unica sull'intero territorio comunale;

ATTESO CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 24.05.2011 avente ad oggetto "Revisione Pianta Organica delle farmacie anno 2010", questo Comune formulava alla Giunta Regionale proposta di revisione della pianta organica delle farmacie, instando per la istituzione della 2^ sede farmaceutica nella frazione di Poggio Cinolfo avvalendosi del cd. "criterio topografico";

ATTESO CHE questo Comune nei citati atti relativi alla proposta d'istituzione della 2^ sede farmaceutica - formulata ai sensi e per gli effetti dell'art.2 comma 1 L.362/1991- individuava i confini territoriali delle circoscrizioni farmaceutiche (esistente e istituenda) con distribuzione degli abitanti nella circoscrizione della sede istituenda;

VISTA la L. 24 marzo 2012, n. 2012 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" (pubblicato sulla GU n.71 del 24-3-2012 - Suppl. Ordinario n. 53);

ATTESO CHE ai sensi e per gli effetti dell'art.1 della L.2 aprile 1968 nr.475, così come modificato dall'art. 11 comma 1 della Legge 24 marzo 2012, n. 27:

- il numero di farmacie presenti su territorio comunale è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3300 abitanti;
- la popolazione eccedente, rispetto ai parametri indicati nel 2° comma art.11 L.27/2012 di modifica all'art.1 L.475/1968 sopra citato, è computata, ai fini dell'apertura di una farmacia, qualora sia pari ad almeno il 50% dei parametri stessi;

ATTESO CHE l'art. 2 della L. 2 aprile 1968 nr. 475, così come modificato dall'art. 11 comma 1 della Legge 24 marzo 2012, n. 27 dispone che:

- ogni Comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall'articolo 1;
- al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate;

CONSIDERATO che l'art. 11, comma 2 della Legge 24 marzo 2012, n. 27 dispone espressamente che ciascun comune, sulla base dei dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 2010 e dei parametri di cui al comma 1, individua le nuove sedi farmaceutiche disponibili nel proprio territorio e invia i dati alla regione entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge ;

ATTESO che la predetta Legge n. 27/2012 è entrata in vigore il 25 marzo 2012;

ATTESO che la Giunta Regionale, Direzione Politiche della Salute, Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale, nel corso dell'incontro tenutosi presso la sede della Giunta regionale in L'Aquila il 26 marzo u.s. ha invitato, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 11 L. 27/2012, tutte le amministrazioni comunali interessate alla modifica del quorum ad individuare le nuove sedi farmaceutiche disponibili nel proprio territorio identificando altresì le zone ove collocare la/le nuove farmacie;

CONSIDERATO che si rinviene la sussistenza del criterio demografico per l'istituzione di n. 1 sede aggiuntiva (sede n. 2) in quanto la popolazione residente al 31.12.2010 ammonta a n. 5607 unità (*fonte ISTAT*) come da allegato "1" della presente deliberazione;

CONSIDERATO che l'Ufficio Legislativo del Ministero della Salute – con propria nota prot. 0002148-P del 21.03.2012 – ha precisato, tra l'altro, che il comma 1, lettera c), dell'articolo 11 della L. 27/2012 sostituisce integralmente l'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e che detta modifica "...è, inequivocabilmente, diretta ad eliminare la "pianta organica" delle farmacie e le procedure alla stessa correlate...";

ATTESO CHE la sopra richiamata nota dell'Ufficio Legislativo del Ministero della Salute precisa che:

- bisogna tener conto del parametro della popolazione stabilito dal comma 1 ai soli fini della determinazione del numero delle farmacie del comune;
- per quanto riguarda la localizzazione, spetta al Comune "identificare" le zone nelle quali collocare le nuove farmacie;

RICHIAMATA la nota prot. Prot.n. RA/86114 del 13 aprile 2012 avente ad oggetto "AVVIO PROCEDIMENTO- - 475/68 nel testo modificato dalla L. n. 362/1991 e dal D.L. 1/2012 e s.m.i." con cui il Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute fornisce precise indicazioni sull'istituzione delle nuove sedi farmaceutiche ai sensi della citata L. 27/2012;

RAVVISATA la necessità di individuare la zona ove collocare la nuova farmacia ai sensi del criterio demografico della L. 27/2012, riassorbendo in detta zona la sede proposta

giusta deliberazione di Giunta Comunale con n. 49 del 24.05.2011 ai sensi del cd. Criterio topografico delimitando territorialmente la zona assegnata alla sede istituenda coma da planimetria allegato "4.1 -4.2 - 4.3" della presente deliberazione, così come segue:

SEDE N. 2 — abitanti n. 1900 circa

Confini territoriali:delimitati da via Mazzini Centro Urbano a via Tiburtina Valeria Km.68+800, zona extraurbana, via Turanense, incluse Contrada le Valli, Loc.tà Colle Farola, e frazione Poggio Cinolfo.

CONSIDERATO che la individuazione delle zona da ove ubicare la sede farmaceutica di nuova istituzione è stata effettuata tenendo conto dello sviluppo urbanistico e demografico ed al fine di riequilibrare la situazione di scompenso creatasi nell'erogazione del servizio di assistenza farmaceutica alla popolazione di tutto il Comune servito parzialmente dall'unica sede esistente;

DATO ATTO CHE l'amministrazione comunale ha provveduto ad ascoltare il rappresentante della sede farmaceutica esistente nel Comune di Carsoli per il tramite del legale designato allo scopo, in data 12.04.2012.

SENTITO, come previsto dall'art. 2 della L.475/68, siccome modificato dall'art. 11 della L. 27/2012, l'Ordine dei Farmacisti della provincia di L'Aquila e il Servizio Farmaceutico Territoriale dell'Azienda Sanitaria di Avezzano-Sulmona-L'Aquila nel corso dell'incontro tenutosi il giorno 11/04/2012 ed acquisito, ai sensi delle medesime disposizioni, il parere favorevole dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia dell'Aquila come da nota prot. 301/12 (all. 2 ed all. 3 – parti integranti e sostanziali del presente atto);

VISTA la documentazione esplicativa (all.4.1 – 4.2 – 4.3) relativa alla delimitazione delle circoscrizioni farmaceutiche (istituita e istituenda) dello scrivente Comune, parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO quindi di instare alla Giunta regionale per la modifica delle circoscrizioni assegnate alla sedi farmaceutiche istituita ed istituenda come in premessa indicato

PROPONE

- per le motivazioni espresse in narrativa -

1. di revocare la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 24.05.2011 avente ad oggetto "Revisione Pianta Organica delle farmacie anno 2010";
2. di riassorbire la sede farmaceutica n. 2 – proposta ai sensi del cd. "criterio topografico", giusta D.G.C.. n. 49 del 24.05.2011 – nelle sedi spettanti al Comune ai sensi dell'art. 11 comma 2 legge 24 marzo 2012 n. 27;
3. di istituire - ai sensi dell'art. 11 comma 2 legge 24 marzo 2012 n. 27 – la sede farmaceutica n. 2 del Comune di Carsoli (AQ);
4. di individuare le zone ove collocare la nuova farmacia ai sensi del criterio demografico della L. 27/2012 delimitando territorialmente la zona assegnata alla sede istituenda coma da planimetria "allegato 4.1 – 4. 2 – 4.3" della presente deliberazione, così come segue:

SEDE N. 2 — abitanti n. 1900 circa

Confini territoriali delimitati : da via Mazzini Centro Urbano a via Tiburtina Valeria Km.68+800, zona extraurbana, via Turanense, incluse Contrada le Valli, Loc.tà Colle Farola, e frazione Poggio Cinolfo;

5. di trasmettere il presente atto al Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute della Giunta Regionale per gli adempimenti di competenza;

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134/4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Proponente
f.to Dr. Mario Mazzetti

Pareri ex art. 49 D. Lgs. n. 267/2000

In ordine alla regolarità tecnica: favorevole

Il Responsabile del Servizio
f.to Arch. Roberto Ziantoni

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Mario Mazzetti

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Elena Gavazzi

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione

- E' stata pubblicata sul sito web del Comune – albo pretorio on line – il giorno 23.04.2012 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, c.1 del T.U. 18.08.2000 n. 267/2000 – art. 32 c.5 Legge 18.06.2009 n. 69)
- E' stata compresa nell'elenco prot. n° 3933 in data 23.04.2012 delle delibere comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. 18.08.2000 n. 267)
- E' copia conforme all'originale

Dalla Residenza comunale, li 23.04.2012

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Elena Gavazzi

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c.4 del T.U.)
- E' divenuta esecutiva il giorno _____, decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, c.3 del T.U. 267/2000)
- E' stata pubblicata sul sito web del Comune – albo pretorio on line – come prescritto dall'art. 124, c.1, del T.U. n. 267/2000 e dall'art.32 c.5 Legge 18.06.2009 n. 69, per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____

Dalla Residenza comunale, li

Il Segretario Comunale
